



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. | |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.rca.christiancenedese.it e rca.christiancenedese.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) *omissis* , è stato segnalato all'IVASS che attraverso il sito *internet* christiancenedese.it verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* reca i seguenti riferimenti: *omissis* , il n. *omissis* di iscrizione nel RUI, il numero di P.IVA *omissis* , l'indirizzo di *omissis* , l'e-mail *omissis* ed un numero di telefonia mobile;
- c) per effetto della richiesta trasmessa in data *omissis* , dall'intermediario *omissis* , responsabile dell'attività di intermediazione di *omissis* , iscritto nel RUI con n. *omissis* per *omissis* , collaboratore iscritto nel RUI con n. *omissis* , il sito era stato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) con nota prot. n. *omissis* , l'IVASS ha chiesto all'intermediario *omissis* , al suo responsabile dell'attività di intermediazione *omissis* e al collaboratore *omissis* di riconoscere/disconoscere il sito christiancenedese.it assegnando il termine di 3 (tre) giorni per il riscontro;
- e) *omissis* , *omissis* , per conto di *omissis* , ha risposto alla richiesta comunicando che il dominio in questione non risultava più di proprietà del collaboratore *omissis* in quanto lo stesso era stato chiuso nell'ottobre 2025; il sito è stato successivamente rimosso dal RUI;
- f) *omissis* , anche il collaboratore *omissis* ha disconosciuto il sito internet christiancenedese.it, precisando di non esserne più il titolare dal 9/10/2025 *omissis* ;

- g) *omissis*, l'IVASS ha chiesto informazioni sul sito christiancenedese.it all'indirizzo di posta elettronica ordinaria presente nella home page *omissis* riguardo al sito, alla sua titolarità e al suo utilizzo, assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta; alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro;
- h) dalla consultazione del portale *whois.domaintools.com* è emerso che il sito christinacenedese.it è stato registrato in *internet* il 26/01/2026 e successivamente aggiornato in data 9/02/2026; è stata inoltre individuata in Tucows.com la società che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*), mentre il nominativo della persona che lo ha registrato (*Registrant*) coincide con quello del collaboratore *omissis* che lo ha disconosciuto;
- i) *omissis*, l'IVASS ha chiesto al *Registrar* informazioni sul sito christiancenedese.it e sul suo intestatario, concedendo per il riscontro 3 (tre) giorni; entro il suddetto termine non è stata ricevuta alcuna risposta;
- j) a seguito di un ulteriore controllo effettuato in *internet*, dalla data del 2/03/2026 il sito christiancenedese.it risulta non più accessibile agli utenti;
- k) *omissis*, l'intermediario *omissis* ha segnalato la presenza in *internet* del sito rca.christiancenedese.it che, rappresentando la copia del dominio christiancenedese.it, conteneva in *home page* illegittimamente tutti i riferimenti del collaboratore *omissis*;
- l) il sito *internet* rca.christiancenedese.it non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- m) *omissis*, l'intermediario *omissis* ha inviato una nuova comunicazione *omissis* ;

- n) il sito rca.christiancenedese.it costituisce un sottodominio di christiancenedese.it e possiede la medesima veste grafica e il medesimo contenuto del dominio principale; inoltre, la consultazione del portale whois.domaintools.com ha prodotto gli stessi risultati del dominio principale;
- o) il sito rca.christiancenedese.it non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna ancora attivo ed è accessibile agli utenti anche antepoendo al nome a dominio l'acronimo www.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti internet www.rca.christiancenedese.it e rca.christiancenedese.it non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti internet www.rca.christiancenedese.it e rca.christiancenedese.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI

|